Plus1

Condizioni generali di credito

Le presenti Condizioni generali di credito si applicano ai crediti concessi ai consumatori da Plus 1 (0to9 AB) («Plus1») per il consolidamento di debiti privati. Plus1 è un ente creditizio di diritto svedese, iscritto in Svezia al n. 556976-4110, autorizzato e vigilato dall'autorità del Paese d'origine (Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stoccolma, Svezia, n. di iscrizione 44022), e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, senza stabilimento nel territorio italiano. Restano ferme le competenze della Banca d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 Roma, in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela, nonché l'applicazione delle disposizioni imperative italiane a tutela del consumatore.

1. Interessi

Il Debitore e/o il Co-debitore (congiuntamente, il «Debitore») corrispondono interessi a un tasso annuo calcolato sull'importo del credito di volta in volta in essere. Gli interessi decorrono dal giorno dell'erogazione. Il tasso applicabile al momento della concessione del credito (tasso di interesse nominale, TAN) è indicato nelle Informazioni sul credito. Il TAN è fisso per l'intera durata del Contratto: il Contratto non prevede in alcun caso l'applicazione di un tasso variabile né l'indicizzazione del tasso a un parametro di riferimento esterno. Plus1 non si riserva alcun diritto di modifica unilaterale del tasso di interesse in senso sfavorevole al Debitore. Ai sensi dell'art. 118 TUB, nei contratti a tempo determinato conclusi con consumatori non è ammessa la modifica unilaterale del tasso di interesse.

Plus1 può modificare unilateralmente le condizioni del Contratto diverse dal tasso di interesse soltanto in presenza di un giustificato motivo e nei limiti dell'art. 118 TUB, e comunque soltanto in senso favorevole al Debitore ovvero per adeguare il Contratto a sopravvenute disposizioni di legge o di vigilanza. Ogni modifica è comunicata al Debitore per iscritto, su supporto durevole, con preavviso di almeno due mesi. Entro la data prevista per l'applicazione della modifica il Debitore può recedere dal Contratto senza spese, ottenendo in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; in mancanza di recesso la modifica si intende approvata.

Il tasso applicato resta in ogni caso entro i limiti del tasso soglia determinato ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. Qualora il tasso convenuto superasse in qualsiasi momento tale limite, esso si intende automaticamente ridotto al tasso massimo consentito dalla legge alla data di riferimento.

2. Rata e rimborso

Il Contratto indica il periodo entro il quale il credito deve essere rimborsato a Plus1. Le rate, comprensive di quota capitale, interessi ed eventuali oneri, sono di importo costante e sono calcolate in modo che il credito sia integralmente rimborsato entro il periodo di rimborso concordato. L'importo della prima e dell'ultima rata può differire per ragioni matematiche e dipende dal giorno del mese in cui il credito è erogato. L'Importo totale dovuto dal consumatore è la somma dell'Importo totale del credito e del costo totale del credito. L'importo delle rate e l'Importo totale dovuto sono calcolati sulla base delle condizioni vigenti al momento della redazione del Contratto. Avvertenza: il mancato o ritardato pagamento delle rate può avere conseguenze gravi per il Debitore (ad esempio l'applicazione di interessi di mora, la segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie, la decadenza dal beneficio del termine e azioni di recupero del credito) e può rendere più difficile ottenere credito in futuro.

3. Pagamento e rimborso anticipato

I pagamenti sono effettuati mediante addebito diretto SEPA (SDD) o, ove concordato, su un conto bancario indicato da Plus1, sulla base della relativa fattura. Il termine di preavviso (pre-notification) per gli addebiti SDD è ridotto a 5 giorni lavorativi. La rata mensile, comprensiva degli interessi, è dovuta l'ultimo giorno del mese ovvero nel diverso giorno indicato in fattura. Sui pagamenti ricevuti Plus1 ha facoltà di imputare l'importo dapprima a oneri, costi e interessi scaduti e successivamente al capitale. Il Debitore ha diritto di rimborsare anticipatamente il credito, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. Plus1 non applica alcun indennizzo né penale per il rimborso anticipato. In caso di estinzione anticipata, il costo totale del credito è ridotto in misura pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto. In particolare: (i) i costi up-front (una tantum) sono restituiti al Debitore per la quota non maturata, calcolata in proporzione secondo il metodo della curva degli interessi, al netto di imposte, oneri e spese vive già sostenute dal finanziatore e non ripetibili; (ii) i costi ricorrenti sono dovuti solo per il periodo di effettiva durata del credito e restituiti pro rata temporis per il periodo successivo all'estinzione. In caso di rimborso parziale, la riduzione si applica proporzionalmente all'importo rimborsato. Qualora il Debitore rimborsi anticipatamente oltre il 25% dell'importo residuo del credito, Plus1 ha facoltà di abbreviare il periodo di ammortamento concordato, senza che ciò comporti un aumento dell'importo delle rate.

Procedura di estinzione anticipata. Il Debitore può richiedere in qualsiasi momento, senza spese, il conteggio estintivo, contattando il servizio clienti Plus1, scrivendo a info@plus1.com oppure per iscritto ai recapiti indicati nel Contratto. Plus1 rilascia il conteggio su supporto durevole entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, con indicazione del capitale residuo, degli interessi maturati fino alla data di efficacia dell'estinzione, dei costi restituiti ai sensi della presente clausola e dell'importo complessivo dovuto. Il conteggio è valido quindici giorni dalla data di rilascio; decorso tale termine Plus1 ne rilascia uno aggiornato, sempre senza spese. L'estinzione ha efficacia dal giorno in cui l'importo indicato nel conteggio è accreditato a Plus1: da tale data cessa la maturazione degli interessi e, in caso di estinzione totale, il rapporto si intende chiuso; Plus1 revoca il mandato di addebito diretto SEPA e ne dà conferma scritta al Debitore entro quindici giorni. In caso di rimborso parziale, Plus1 comunica al Debitore, entro il medesimo termine, il nuovo debito residuo e il piano di ammortamento aggiornato.

4. Ritardo nei pagamenti

In caso di mancato o ritardato pagamento di capitale, interessi o oneri, sull'importo scaduto continuano a maturare gli interessi al tasso nominale annuo (TAN) previsto dal Contratto, fino all'integrale pagamento. Plus1 non applica alcun interesse di mora ulteriore rispetto al TAN contrattuale e non addebita penali per il ritardo: il tasso non aumenta per effetto dell'inadempimento. Sugli importi non ancora scaduti continuano a maturare gli interessi ordinari alle condizioni convenute. Resta fermo il limite di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, anche con riguardo al tasso soglia applicabile agli interessi moratori.

5. Costi e oneri

In caso di ritardo nei pagamenti sono addebitati al Debitore i soli costi di sollecito e di recupero effettivamente sostenuti e documentati, nei limiti previsti dalla legge; nessun altro onere è dovuto per il ritardo. Plus1 ha facoltà di affidare a terzi la gestione dei crediti scaduti; in tal caso il Debitore è tenuto al rimborso dei relativi costi nei medesimi limiti. Prima di affidare la posizione a una società di recupero crediti, Plus1 invia al Debitore un sollecito scritto con l'indicazione dell'importo dovuto e del termine per il pagamento. L'attività di recupero è svolta nel rispetto della normativa applicabile e dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni di trasparenza.

6. Condizioni di erogazione del credito

Il credito è erogato secondo le modalità e nei tempi concordati tra Plus1 e il Debitore. L'erogazione avviene a favore dei creditori delle posizioni da estinguere. Non è prevista erogazione diretta al Debitore, salvo che un creditore non accetti il pagamento: in tal caso la relativa quota è versata direttamente al Debitore.

7. Piano di ammortamento e obbligo di pagamento

Il Debitore ha il diritto, su richiesta e gratuitamente, durante la durata del Contratto, di ricevere un prospetto delle scadenze di capitale, interessi e oneri (piano di ammortamento). Il Debitore e, ove presente, il Co-debitore rispondono in solido del rimborso del credito a Plus1.

Plus1

8. Scioglimento del Contratto da parte del Debitore

Il Contratto è a tempo determinato. Il Debitore può sciogliersi dal Contratto esercitando il diritto di recesso di cui alla clausola 12 entro quattordici giorni dalla conclusione del Contratto o, se successivo, dal giorno in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni previste dalla legge. Decorso tale termine, il Debitore può in qualsiasi momento estinguere anticipatamente il credito, in tutto o in parte, secondo quanto previsto dalla clausola 3, senza indennizzo né penale. Non sono previste ulteriori cause di scioglimento anticipato a iniziativa del Debitore, fermi restando i rimedi previsti dalla legge.

9. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione

Plus1 può dichiarare il Debitore decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile, ovvero risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta su supporto durevole, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: (1) il mancato pagamento, integrale o parziale, di due rate anche non consecutive; (2) il perdurare per oltre trenta giorni del mancato pagamento di un importo comunque non inferiore a una rata; (3) il significativo deterioramento delle garanzie eventualmente prestate per il credito; (4) l'accertata insolvenza del Debitore ovvero il compimento di atti diretti a sottrarre beni al soddisfacimento del credito; (5) la non veridicità dei dati e delle dichiarazioni resi dal Debitore ai fini della concessione del credito.

Prima di avvalersi delle facoltà di cui ai punti (1) e (2), Plus1 invia al Debitore un preavviso scritto di almeno quindici giorni, con l'indicazione dell'importo dovuto e delle conseguenze del mancato pagamento. Il Debitore non decade dal beneficio del termine e il Contratto non è risolto se, entro tale termine, provvede al pagamento di quanto scaduto. Nei casi di cui ai punti (3) e (4) il Debitore può evitare gli effetti della decadenza prestando, entro il termine indicato da Plus1, una garanzia idonea. La gravità dell'inadempimento è in ogni caso valutata ai sensi dell'art. 1455 del codice civile. Ove presente, il Co-debitore riceve autonoma comunicazione.

10. Cessione

Per il trasferimento del credito ad altro debitore è necessario il consenso scritto di Plus1. Plus1 ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e pretese derivanti dal credito.

11. Comunicazioni

Informazioni e comunicazioni sono inviate per posta o SMS all'indirizzo o al numero di telefono registrato presso Plus1 o altrimenti noto a Plus1. Il Debitore è tenuto a comunicare a Plus1 ogni variazione di indirizzo e di numero di telefono. Il Debitore riceve, almeno una volta l'anno, una comunicazione chiara e completa sull'andamento del rapporto contrattuale e ha il diritto di richiedere e ottenere da Plus1, in qualsiasi momento, il piano di ammortamento.

12. Diritto di recesso

Il Debitore ha il diritto, ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 385/1993, di recedere dal Contratto entro 14 giorni (periodo di recesso). Il periodo di recesso decorre: (i) dal giorno della sottoscrizione del Contratto ovvero, (ii) se successivo, dal giorno in cui il Debitore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni contenute nel documento «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» (SECCI). In caso di esercizio del recesso, è onere del Debitore richiedere a Plus1 il rimborso dei crediti estinti presso altri finanziatori, avendo Plus1 provveduto all'estinzione per conto del Debitore. Se il Debitore non esercita il recesso entro il termine indicato, resta vincolato al Contratto. Il recesso è comunicato a Plus1 per iscritto, su supporto durevole (ad esempio lettera raccomandata, PEC o e-mail), ai recapiti indicati nelle Informazioni sul diritto di recesso. In caso di recesso, il Debitore dispone di 30 giorni, dal momento della comunicazione a Plus1, per restituire l'importo del credito, corrispondendo gli interessi maturati dal giorno dell'erogazione fino alla restituzione. Gli eventuali oneri corrisposti dal Debitore a Plus1 in relazione al credito sono rimborsati al Debitore. In caso di recesso, il Debitore non è inoltre vincolato da eventuali contratti accessori collegati al credito, ad esempio l'assicurazione a protezione del credito.

13. Limitazione di responsabilità di Plus1

Plus1 non risponde dei danni causati da disposizioni di legge italiane o estere, da provvedimenti di autorità italiane o estere, da eventi bellici, scioperi, blocchi, boicottaggi, serrate o altre circostanze analoghe. La riserva relativa a scioperi, blocchi, boicottaggi e serrate si applica anche qualora Plus1 stessa sia oggetto di tali misure o le adotti. I danni verificatisi in altri casi non sono risarciti da Plus1 qualora questa abbia agito con la normale diligenza. Se, per una delle circostanze sopra indicate, Plus1 è impedita nel ricevere un pagamento, per il periodo dell'impedimento Plus1 ha diritto ai soli interessi alle condizioni vigenti alla data di scadenza.

14. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto e i rapporti precontrattuali sono disciplinati dalla legge italiana. Plus1 opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi; resta ferma, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), l'applicazione delle disposizioni imperative italiane a tutela del consumatore, che non possono essere derogate in senso sfavorevole al Debitore.

Per ogni controversia derivante dal Contratto o a esso collegata è competente in via esclusiva il giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Resta impregiudicato il diritto del Debitore di adire l'Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto previsto alla clausola 15.

15. Varie

Autorità di vigilanza

Plus1 opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità di vigilanza del Paese d'origine è Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stoccolma, Svezia (n. di iscrizione 44022). Per i profili di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela è competente la Banca d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 Roma.

Procedura di reclamo presso Plus1

I reclami relativi al credito possono essere presentati in primo luogo al servizio clienti Plus1. In alternativa, il reclamo può essere inviato per e-mail a reclami@plus1.com con oggetto «Reclamo», oppure per iscritto a Plus 1 (0to9 AB), Box 5131, 102 43 Stoccolma, Svezia. Plus1 risponde per iscritto, su supporto durevole, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Qualora il Debitore non sia soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non riceva risposta entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il ricorso è presentato entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo, secondo le modalità indicate nella Guida pratica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, presso i punti di contatto della Banca d'Italia e sul sito www.plus1.com. Il ricorso all'ABF non priva il Debitore del diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria; ai fini dell'esercizio dell'azione in giudizio, la preventiva presentazione del ricorso all'ABF ovvero l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda.